

SOGETTO PROPONENTE:

LIMES 28 S.R.L.
Via Giuseppe Giardina 22
96018 – PACHINO (SR)
P.iva: 10363370965



CODE

SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00

PAGE 1 di/of 11

COMUNE DI ISPICA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

**PROGETTO PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
AGROVOLTAICO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI ISPICA DI
POTENZA PARI A 27,263 MWP**

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO



SCS Ingegneria S.R.L.
Via F.do Ayroldi, 10
72017 – Ostuni (BR)
Tel/Fax 0831.336390
www.scsingegneria.it

**IL DIRETTORE TECNICO:
ING. ANTONIO SERGI**

			DATA: agosto 2022	
	Scopo Documento / Utilization Scope: PROGETTO DEFINITIVO			
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	APPROVATO
00	12/08/2022	Prima emissione	A. Angelini	A. Sergi

PROGETTO/Project ISPICA FV (3362)	SCS CODE																	
	COMPANY	FUNCTION	TYPE	DISCIPLINE	COUNTRY	TEC.	PLANT	PROGRESSIVE	REVISION									
	SCS	DES	R	E	N	V	I	T	A	P	3	3	6	2	0	0	5	0

SOGGETTO PROPONENTE:

LIMES 28 S.R.L.
Via Giuseppe Giardina 22
96018 – PACHINO (SR)
P.iva: 10363370965



CODE

SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00

PAGE 2 di/of 11

INDICE

- 1 CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLO STRUMENTO URBANISTICO..... 3
- 2 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA 4
- 3 VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO ALLO STRUMENTO URBANISTICO 10

SOGGETTO PROPONENTE:

LIMES 28 S.R.L.
Via Giuseppe Giardina 22
96018 – PACHINO (SR)
P.iva: 10363370965



CODE

SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00

PAGE 3 di/of 11

1 CLASSIFICAZIONE AI SENSI DELLO STRUMENTO URBANISTICO

La "Società Limes 28 S.R.L.", nell'ambito della propria attività imprenditoriale, ha previsto la realizzazione di un parco agrovoltaico denominato in seguito "Impianto Ispica" alla contrada Gianlupo, nel territorio di Ispica in provincia di Ragusa.

L'area è identificata catastalmente al *foglio 44 ed una piccola porzione al foglio 29 del Comune di Ispica.*

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza DC pari a 27,263 MWp e una potenza AC pari a 24,359 MW. L'impianto sarà ubicato su un'area di circa 38,02 ha complessivi.

L'area di impianto è ubicata in contrada Gianlupo snc, a circa 5,3 km in linea d'aria a sud-est rispetto al centro abitato di Ispica.

Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Ispica è il Piano Regolatore Generale, adottato con D.A. n.135 del 02/08/1979 e successivo decreto di approvazione variante al P.R.G. n. 402 del 28/10/83. Gli elaborati del piano sono stati richiesti tramite corrispondenza elettronica all'Ufficio Tecnico del Comune di Ispica, in quanto non disponibili per la consultazione on-line sul sito istituzionale.




Figura1: individuazione area di progetto (in blu) e del cavidotto (in magenta) su PRG del Comune di Ispica

SOGGETTO PROPONENTE:

LIMES 28 S.R.L.
Via Giuseppe Giardina 22
96018 – PACHINO (SR)
P.iva: 10363370965



CODE

SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00

PAGE 4 di/of 11




Figura 2: legenda del PRG del Comune di Ispica, del Comune di Noto e del Comune di Rosolini

Il percorso del cavidotto ricade nel territorio del Comune di Ispica, nel Comune di Rosolini e nel Comune di Noto. Esso, lungo il tratto che interessa i territori del Comune di Ispica, ricade in "Zone E-prevalenti attività agricole -sottozona E1". Nel tratto di competenza del Comune di Rosolini, il percorso del cavidotto ricade in "Zona E1 Verde Agricolo" e segue su di una strada classificata come "Strada di Interesse Comunale". Nel tratto ricadente nel Comune di Noto esso ricade in zona agricola E. La stazione di utenza e le opere di rete ricadono anch'esse nel Comune di Rosolini in "Zona E1 Verde Agricolo". Il Comune di Rosolini è dotato di P.R.G. approvato con D.A. n. 435/DRU del 21.09.1998.

Il comune di Noto è dotato di P.R.G. approvato con Decreto n. 334/DRU del 11/05/1993 e successive modifiche approvate con D.A. n. 634 del 22/11/2001.

2 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Nel seguito si riportano gli estratti dei CDU rilasciati dal Comune di Ispica sulle particelle catastale oggetto di studio.

Si precisa che per particelle 2, 3, 5, 32 del Foglio n. 44, al momento della redazione del presente studio non si possiede il relativo CDU.

SOGGETTO PROPONENTE:

LIMES 28 S.R.L.
Via Giuseppe Giardina 22
96018 – PACHINO (SR)
P.iva: 10363370965



CODE

SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00

PAGE 5 di/of 11

CITTA' DI ISPICA
V SETTORE
POLITICHE PER IL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
IL DIRIGENTE V SETTORE

Vista la richiesta presentata in data 15/07/2021 prot. n. 20907 dal sig. Pediggieri Fabio nato a Modica il 07/02/1974 e residente a Pozzallo in corso Vittorio Veneto n. 115, diretta ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 recepito con la legge regionale n. 16 del 10/08/2016, relativamente ai terreni distinti al catasto di questo Comune:

- Foglio N. 44 particelle n. 8, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 42, 45, 46, 48, 50, 106, 109, 110, 117, 155, 156, 161, 163, 164, 168, 229, 242, 243 e 244;
- Foglio N. 29 particella n. 69;

Visto il D.A.R.S. n.135 del 28/7/9 di approvazione del P.R.G.;

Visto il D.A.R.S. n.402 del 28/10/83 di approvazione della variante del P.R.G.;

Vista la Delibera del C.C. n. 33 del 13/06/2016 di Annullamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. della delibera del C.C. n. 27 del 28/04/2011 avente ad oggetto: "Proposta di adozione della rielaborazione parziale della revisione del Piano Regolare Generale - Approvazione Emendamenti - Approvazione atti finali" - Proposta di iniziativa consultare.

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica delle particelle è la seguente:

ZONA E: PREVALENTI ATTIVITA' AGRICOLE - Sottozona E1
Normata dall'art. 11 delle N.d.A. del vigente PRG, con le prescrizioni che si riportano per estratto:

Art.11 :
1) Sottozona E1: usi agricoli indifferenziati.
Sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola.
La massima densità edilizia fondiaria per le abitazioni è di mc. /mq. 0.03.
L'altezza massima assoluta non supererà m. 7,50 salvo accertate esigenze tecniche.
Il Sindaco potrà consentire che il volume residenziale afferente aree maggiori di 30 ha. sia concentrato a formare degli agglomerati insediativi, anche con destinazione turistica.
Dovrà essere presentato un progetto unitario, con il conseguente rilascio di un'unica concessione edilizia; l'area a servizio diretto dell'insediamento non sarà maggiore del 5% di quella totale da asservire con atto pubblico.
In sede di esame delle domande per insediamenti produttivi o agro turistici, anche in relazione agli artt. 22 e 23 della L.R. 21/12/78 n.71, la C.E. accerterà che non si venga a realizzare incompatibilità tra le attività esistenti e quelle proposte.

Indipendentemente dalla destinazione sopraindicata del foglio n. 44 la particella n. 244 in parte e le particelle n. 242 e 243 per intero, sono soggette alle limitazioni previste:

- D.L.gs. 22/01/2004 n. 42 (Autorizzazione) - (così sostituito dall'articolo 16 del d.lgs. n. 157 del 2006) - "I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'art. 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli artt. 138 e 141, tutelati ai sensi dell'art. 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione..." in combinato con quanto all'art. 142 del D.L.gs. 22/01/2004 n. 42 lettera c) (Aree tutelate per legge) - (così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006) - "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Figura3: Certificato di Destinazione Urbanistica pag. 1/2 relativo al foglio 44 delle particelle n. 8,10, 11,12, 15, 16, 42, 45, 48, 106, 109, 110, 117, 155, 156, 161, 163, 168 e del foglio 29 particella 69

SOGGETTO PROPONENTE: LIMES 28 S.R.L. Via Giuseppe Giardina 22 96018 – PACHINO (SR) P.iva: 10363370965		CODE SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00
		PAGE 6 di/of 11





Figura 4: Certificato di Destinazione Urbanistica pag. 2/2 relativo al foglio 44 delle particelle n. 8,10, 11,12, 15, 16, 42, 45, 48, 106, 109, 110, 117, 155, 156, 161, 163, 168 e del foglio 29 particella 69

SOGGETTO PROPONENTE: LIMES 28 S.R.L. Via Giuseppe Giardina 22 96018 – PACHINO (SR) P.iva: 10363370965		CODE SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00
		PAGE 7 di/of 11



V SETTORE
POLITICHE PER IL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA IL DIRIGENTE V SETTORE

Vista la richiesta presentata in data 13/12/2021 prot. n. 33187 dal sig. Pediliggieri Fabio nato a Modica il 07/02/1974 e residente a Pozzallo in corso Vittorio Veneto n. 115, diretta ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 recepito con la legge regionale n.16 del 10/08/2016, relativamente ai terreni distinti al catasto di questo Comune:

- Foglio N. 44 particelle n. 162 e 169;
- Visto il D.A.R.S. n.135 del 2/8/79 di approvazione del P.R.G.;
- Visto il D.A.R.S. n.402 del 28/10/83 di approvazione della variante del P.R.G.;

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica delle particelle sopra riportate è la seguente:

ZONA E: PREVALENTI ATTIVITA' AGRICOLE - Sottozona E1
 Normata dall'art. 11 delle N.d.A. del vigente PRG, con le prescrizioni che si riportano per estratto:

Art.11 :
 1) Sottozona E1: usi agricoli indifferenziati.
 Sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola.
 La massima densità edilizia fondiaria per le abitazioni è di mc. /mq. 0.03.
 L'altezza massima assoluta non supererà m. 7,50 salvo accertate esigenze tecniche.
 Il Sindaco potrà consentire che il volume residenziale afferente aree maggiori di 30 ha. sia concentrato a formare degli agglomerati insediativi, anche con destinazione turistica.
 Dovrà essere presentato un progetto unitario, con il conseguente rilascio di un'unica concessione edilizia; l'area a servizio diretto dell'insediamento non sarà maggiore del 5% di quella totale da asservire con atto pubblico.
 In sede di esame delle domande per insediamenti produttivi o agro turistici, anche in relazione agli artt. 22 e 23 della L.R. 21/12/78 n.71, la C.E. accerterà che non si venga a realizzare incompatibilità tra le attività esistenti e quelle proposte.

Si prende atto altresì, che i terreni in oggetto non ricadono in area percorsa dal fuoco come da dichiarazione in atti resa dal proprietario.

Il presente certificato di destinazione urbanistica non contiene informazioni su eventuali vincoli di asservimento urbanistico derivanti da concessioni edilizie rilasciate nelle particelle in oggetto.

E' fatto obbligo al proprietario, in caso di trasferimento del diritto di proprietà delle particelle in oggetto, di dichiarare al Pubblico Ufficiale che rievcherà o autenticherà atti aventi per oggetto il trasferimento di cui sopra, che sulle stesse "... è costituito vincolo urbanistico di asservimento alla costruzione realizzata di cui alla concessione edilizia n. del ..., trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data ..., n. ..."

Ovvero:
 "... sulle particelle oggetto di trasferimento non è costituito vincolo urbanistico di asservimento derivante da concessioni edilizie"

Il presente certificato è rilasciato in bollo per gli usi consentiti dalla legge, conserva validità per un anno dalla data di rilascio salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici, ed è valido unicamente se reca l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Ispica, 15/12/2021


L'Istruttore Tecnico
(geom. Vincenzo Lorefica)



Responsabile del Settore
(geom. Vincenzo Terranova)

Figura5: Certificato di Destinazione Urbanistica f.oglio 1/1 per I terreni ricadenti nel Foglio 44 delle particelle 162 e 168

SOGGETTO PROPONENTE: LIMES 28 S.R.L. Via Giuseppe Giardina 22 96018 – PACHINO (SR) P.iva: 10363370965		CODE SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00
		PAGE 8 di/of 11



CITTÀ DI ISPICA

V SETTORE
POLITICHE PER IL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE V SETTORE

Vista la richiesta presentata il 09/07/2021 prot. n. 20454 dal sig. Barone Damiano nato a Modica il 09/12/1981 e residente a Ispica in via Piemonte n. 17, diretta ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 recepito con la legge regionale n.16 del 10/08/2016, relativamente ai terreni distinti al catasto di questo Comune:

- Foglio N. 44 particella n. 182 e 183;

Visto il D.A.R.S. n.135 del 2/8/79 di approvazione del P.R.G.;

Visto il D.A.R.S. n.402 del 28/10/83 di approvazione della variante del P.R.G.;

Vista la Delibera del C.C. n. 33 del 13/06/2016 di Annullamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. della delibera del C.C. n. 27 del 28/04/2011 avente ad oggetto: "Proposta di adozione della rielaborazione parziale della revisione del Piano Regolare Generale – Approvazione Emendamenti – Approvazione atti finali" – Proposta di iniziativa consultare.

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica delle particelle sopra riportate è la seguente:

ZONA E: PREVALENTI ATTIVITA' AGRICOLE - Sottozona E1
 Normata dall'art. 11 delle N.d.A. del vigente PRG, con le prescrizioni che si riportano per estratto:

Art.11:

1) Sottozona E1: usi agricoli indifferenziati.

Sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola.

La massima densità edilizia fondiaria per le abitazioni è di mc./mq. 0,03.

L'altezza massima assoluta non supererà m. 7,50 salvo accertate esigenze tecniche.

Il Sindaco potrà consentire che il volume residenziale afferente aree maggiori di 30 ha. sia concentrato a formare degli agglomerati insediativi, anche con destinazione turistica.

Dovrà essere presentato un progetto unitario, con il conseguente rilascio di un'unica concessione edilizia; l'area a servizio diretto dell'insediamento non sarà maggiore del 5% di quella totale da asservire con atto pubblico.

In sede di esame delle domande per insediamenti produttivi o agro turistici, anche in relazione agli artt. 22 e 23 della L.R. 21/12/78 n.71, la C.E. accerterà che non si venga a realizzare incompatibilità tra le attività esistenti e quelle proposte.

Si prende atto altresì, che i terreni in oggetto non ricadono in area percorsa dal fuoco come da dichiarazione in atti resa dalla proprietaria.

Il presente certificato di destinazione urbanistica non contiene informazioni su eventuali vincoli di asservimento urbanistico derivanti da concessioni edilizie rilasciate nelle particelle in oggetto.

E' fatto obbligo al proprietario, in caso di trasferimento del diritto di proprietà delle particelle in oggetto, di dichiarare al Pubblico Ufficiale che riceverà o autenticcherà atti aventi per oggetto il trasferimento di cui sopra, che sulle stesse "... è costituito vincolo urbanistico di asservimento alla costruzione realizzata di cui alla concessione edilizia n. del ..., trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data ..., n. ..."



Overo:
 "... sulle particelle oggetto di trasferimento non è costituito vincolo urbanistico di asservimento derivante da concessioni edilizie"

Il presente certificato è rilasciato in bollo per gli usi consentiti dalla legge, conserva validità per un anno dalla data di rilascio salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici, ed è valido unicamente se reca l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Ispica, 12/07/2021

L'Istruttore Tecnico
(geom. Vincenzo Loreface)

Responsabile del Settore
(geom. Vincenzo Terranova)




Figura6: Certificato di Destinazione Urbanistica f.glio 1/1 per I terreni ricadenti nel Foglio 44 delle particelle 182, 183

SOGGETTO PROPONENTE: LIMES 28 S.R.L. Via Giuseppe Giardina 22 96018 – PACHINO (SR) P.iva: 10363370965		CODE SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00
		PAGE 9 di/of 11



CITTÀ DI ISPICA

V SETTORE
POLITICHE PER IL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA IL DIRIGENTE V SETTORE

Vista la richiesta presentata in data 24/05/2021 prot. n. 15720 dal tecnico Ing. Bartolomeo Trovato nato a Scicli il 11/09/1968 con studio a Scicli in via Marconi n. 19, per conto della signora Muriana Carmela nata a Rosolini il 14/01/1943 e del sig. Gennaro Attilio nato a Modica il 01/05/1975, diretta ad ottenere il certificato di destinazione urbanistica, previsto dall'art. 30 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 recepito con la legge regionale n. 16 del 10/08/2016, relativamente ai terreni distinti al catasto di questo Comune:

- Foglio N. 44 particelle n. 13, 84, 145, 180, 181, 197, 198, 199, 216 e 217;
- Foglio N. 43 particella n. 180;

Visto il D.A.R.S. n.135 del 2/8/79 di approvazione del P.R.G.;

Visto il D.A.R.S. n.402 del 28/10/83 di approvazione della variante del P.R.G.;

Vista la Delibera del C.C. n. 33 del 13/06/2016 di Annullamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i. della delibera del C.C. n. 27 del 28/04/2011 avente ad oggetto: "Proposta di adozione della rielaborazione parziale della revisione del Piano Regolare Generale – Approvazione Emendamenti – Approvazione atti finali" – Proposta di iniziativa consiliare.

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica delle particelle sopra riportate è la seguente:

ZONA E: PREVALENTI ATTIVITA' AGRICOLE - Sottozona E1

Normata dall'art. 11 delle N.d.A. del vigente PRG, con le prescrizioni che si riportano per estratto:

Art.11:

1) Sottozona E1: usi agricoli indifferenziati.

Sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola.

La massima densità edilizia fondiaria per le abitazioni è di mc. imq. 0,03.

L'altezza massima assoluta non supererà m. 7,50 salvo accertate esigenze tecniche.

Il Sindaco potrà consentire che il volume residenziale afferente aree maggiori di 30 ha. sia concentrato a formare degli agglomerati insediativi, anche con destinazione turistica.

Dovrà essere presentato un progetto unitario, con il conseguente rilascio di un'unica concessione edilizia; l'area a servizio diretto dell'insediamento non sarà maggiore del 5% di quella totale da asservire con atto pubblico.

In sede di esame delle domande per insediamenti produttivi o agro turistici, anche in relazione agli artt. 22 e 23 della L.R. 21/12/78 n.71, la C.E. accerterà che non si venga a realizzare incompatibilità tra le attività esistenti e quelle proposte.

Si prende atto altresì, che i terreni in oggetto non ricadono in area percorsa dal fuoco come da dichiarazione in atti resa dalla proprietaria.

Il presente certificato di destinazione urbanistica non contiene informazioni su eventuali vincoli di asservimento urbanistico derivanti da concessioni edilizie rilasciate nelle particelle in oggetto.

E' fatto obbligo al proprietario, in caso di trasferimento del diritto di proprietà delle particelle in oggetto, di dichiarare al Pubblico Ufficiale che rievcherà o autenterà atti aventi per oggetto il trasferimento di cui sopra, che sulle stesse "... è costituito vincolo urbanistico di asservimento alla costruzione realizzata di cui alla concessione edilizia n. del ..., trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data ..., n. ..."

Ovvero:

"... sulle particelle oggetto di trasferimento non è costituito vincolo urbanistico di asservimento derivante da concessioni edilizie"

Il presente certificato è rilasciato in bollo per gli usi consentiti dalla legge, conserva validità per un anno dalla data di rilascio salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici, ed è valido unicamente se reca l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Ispica, 28/05/2021

L'Istruttore Tecnico
(geom. Vincenzo Lorefice)



Responsabile del Settore
(geom. Vincenzo Terranova)

Figura7: Certificato di Destinazione Urbanistica f.glio 1/1 per I terreni ricadenti nel Foglio 44 delle particelle 13, 84, 145, 180, 198, , 199, 216

SOGETTO PROPONENTE: LIMES 28 S.R.L. Via Giuseppe Giardina 22 96018 – PACHINO (SR) P.iva: 10363370965		CODE SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00 PAGE 10 di/of 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

3 VERIFICA DI CONFORMITA' RISPETTO ALLO STRUMENTO URBANISTICO

Dalla consultazione delle tavole di Piano Regolatore Generale del Comune di Ispica in formato cartaceo scala 1:10.000, si evince che il sito di progetto del parco agrovoltaico ricade in Zona E "prevalenti attività agricole" - sottozona E1- "usi agricoli indifferenziati".

La tipizzazione urbanistica dell'area oggetto di impianto è confermata da quanto riportato nei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU), rilasciati rispettivamente in data 28.07.2021 con prot. 10817 per i terreni ricadenti nel Foglio 44 delle particelle n. 8,10, 11,12, 15, 16, 42, 45, 48, 106, 109, 110, 117, 155, 156, 161, 163, 168 e del foglio 29 particella 69 (cfr.Figura3, Figura 4), in data 17.12.2021 con prot. 12303 per i terreni ricadenti nel Foglio n. 44 delle particelle 162,169 (cfr. Figura), in data 12.07.2021 con prot. 10761 per i terreni ricadenti nel Foglio 44 particelle n. 182 e 183 (cfr. Figura), in data 24.05.2021 per i terreni ricadenti nel Foglio n. 44 delle particelle n.13, 84, 145, 180, ,198, 199, 216 (cfr.Figura7).

Il percorso del cavidotto e la sottostazione utente ricadono nel territorio del Comune di Ispica, in "Zone E-prevalenti attività agricole -sottozona E1 (cfr. Figura 2).

La tipizzazione urbanistica relative alle suddette aree è disciplinata dall'art. 11 delle N.T.A. con le seguenti prescrizioni:

- sono consentite le costruzioni necessarie alla conduzione agricola;
- massima densità edilizia fondiaria per le abitazioni di 0,03 mc/mq;
- altezza massima di mt.7,50 salvo accertate esigenze tecniche.

Inoltre, parte della particella 42, 45,155, 156, 161, 163 del foglio n. 44 sono soggette alla limitazione ai sensi dell'art. 13 "Vincolo di rispetto degli immobili di pregio ambientale isolati nel territorio, in cui non è consentito nessun intervento edilizio in questi immobili e nell'ambito circostante nel raggio di 200 metri senza il preventivo sopralluogo della Commissione Edilizia ed il parere favorevole espresso dalla maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti della stessa, previo nullaosta della competente Soprintendenza".

Tale bene è un immobile appratente alla tipologia tipica dell'architettura produttiva sottoposto a tutela e conservazione, denominato "Casa Oliva Bruno". Si tratta di una casa rurale sette-ottocentesco tipica del territorio ibleo, compresa tra i manufatti con grado di rilevanza media, come riportato nelle schede descrittive del Piano Paesaggistico.

Va precisato che nessuna opera di progetto andrà ad interferire direttamente con il manufatto, infatti le strutture fotovoltaiche più prossime al bene saranno distanti circa 66 metri; ad ogni modo, sono previste opere di mitigazione correlate alla natura e ai caratteri naturali del territorio circostante così come riportate all'art. 40 lett. d del Piano Paesaggistico. Inoltre, preme sottolineare che la soluzione agrovoltaica da integrare con l'impianto fotovoltaico, farà sì che l'area agricola resterà a disposizione delle imprese agricole, andando ad apportare un valore aggiunto attraverso la produzione di energia pulita, unendo la redditività delle produzioni

SOGGETTO PROPONENTE: LIMES 28 S.R.L. Via Giuseppe Giardina 22 96018 – PACHINO (SR) P.iva: 10363370965		CODE SCS.DES.R.ENV.ITA.P.3362.005.00 PAGE 11 di/of 11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

agricole con la salvaguardia della fertilità e la tutela del paesaggio.

Per approfondimenti si rimanda alla Relazione Paesaggistica e allo Studio di Impatto Ambientale allegati al progetto.

Nessuna opera o infrastruttura a realizzarsi, inoltre, interferisce con il tessuto urbano esistente o previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Si ritiene inoltre dover precisare, che la legislazione sovraordinata (Art. 12 c. 7 del D.Lgs. 387/2003 e art.15.3 del D.M. del 10/09/2010) consente l'ubicazione di impianti di energia da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, [...] purché "nell'ubicazione si tenga conto delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale".

DISTANZE DAI FABBRICATI E DAI CONFINI DI PROPRIETÀ

In mancanza di parametri specifici sul PRG del Comune di Ispica per quanto riguarda le distanze dai fabbricati e dai confini di proprietà si fa riferimento alle prescrizioni stabilite dal Codice civile (art. 873, 874, 875 e 877 del c. c.) come specificato in seguito:

- Distanza dai fabbricati: 3,00 m.
- Distanza dai confini: 1,50 m.

DISTANZE DA STRADE E RECINZIONI

Nelle NTA del PRG non sono riportate specifiche indicazioni sulle distanze da rispettare da strade per la realizzazione di fabbricati in zona Agricola E1.

All'art. 5 "Norme di carattere generale" punto 2) delle NTA è previsto che:

"tutta la viabilità pubblica esterna ai centri abitati sarà fiancheggiata da una fascia di rispetto di 20 m, salvo le maggiori distanze a protezione del nastro stradale stabilite dalle norme e decreti Generali".

- 20 m per strada (Strada comunale Favara- Poggio Oliva-Miucia e Strada Comunale Favara-Masgitello-Oliva-Gianlupo che costeggiano l'impianto).

In base allo stesso DPR 495 del 16.12.1992, fuori dai centri abitati, sono previste le seguenti distanze delle recinzioni dalle strade più prossime all'area di progetto:

- a. Strade locali (di tipo D): 3,00 m

In base a quanto evidenziato, il progetto è stato sviluppato rispettando le distanze previste (a più livelli normativi) dai fabbricati, dai confini di proprietà e da strade. Inoltre, risulta rispettata anche la distanza prevista per le recinzioni (cfr. elaborato grafico "Layout di Impianto").

Si osserva infine, che nello strumento urbanistico vigente non vi è riscontro di indicazioni specifiche sulla realizzazione delle recinzioni perimetrali.